



Sent. n. 02/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37256** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, al XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzo Mastromatteo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Vico del Gargano (FG), alla Via de Petris, n. 19;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale I.N.P.S. in Bari, alla Via N. Putignani, n. 108.

Oggetto: diritto al risarcimento del danno.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 10 novembre 2023, l'Avv. Fiorenzo Mastromatteo per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 13 dicembre 2022, in seguito alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, n. 662/2022 del 16 febbraio 2022 recante la declinatoria di giurisdizione sulla domanda attorea in favore del giudice contabile, il Sig. XXX, lamentando l'illegittimo diniego dell'I.N.P.S. sulla propria istanza di conferimento della pensione a carico della Gestione Dipendenti Pubblici e la tardiva comunicazione dello stesso, ha chiesto di: *“condannare l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [...] al pagamento, in favore del ricorrente [...], della complessiva somma di €44.021,50 (euroquarantaquattromilaventuno/50) e/o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di pensione dovuto e non corrisposto, ovvero in subordine dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di giudizio”*.

In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale nonché di C.T.U. per la stima del danno da differenze economiche tra il conteggio del trattamento pensionistico F.P.L.D. liquidato dall'I.N.P.S. ed il trattamento pensionistico Ex-I.N.P.D.A.P.

2. L'I.N.P.S., costituito in giudizio con memoria del 1° maggio 2023, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata nei propri confronti, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nonché il decorso degli interessi solo dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa ed ha invocato

	l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del	
	Merito, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, autorizzare	
	<i>la chiamata in causa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, affinché</i>	
	<i>garantisca e manlevi l'INPS da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole</i>	
	<i>eventualmente scaturente dal presente giudizio e/o, ritenuta la legittimazione</i>	
	<i>passiva del predetto Ministero in relazione alle avverse domande, ordinare</i>	
	<i>l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo ex art. 160 -</i>	
	<i>bis C.G.C.; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva</i>	
	<i>dell'INPS con ogni conseguenziale provvedimento; - nel merito, in via</i>	
	<i>principale accertare e dichiarare infondata la richiesta risarcitoria per</i>	
	<i>insussistenza in fatto ed in diritto di ogni responsabilità in capo all'Istituto ai</i>	
	<i>sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c e per l'effetto dichiarare legittimo l'operato</i>	
	<i>dell'Istituto resistente; - con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari</i>	
	<i>del presente giudizio”.</i>	
	L'Istituto Previdenziale - opposti alle istanze istruttorie del ricorrente in	
	ordine alla prova testimoniale ed alla C.T.U. - ha, inoltre, invocato	
	l'acquisizione del fascicolo personale del ricorrente presso il M.I.U.R.	
	3. All'udienza del 12 maggio 2023, questo Giudice ha assegnato termine alle	
	parti per il deposito di note difensive scritte sulla questione afferente alla	
	sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla pretesa risarcitoria	
	di parte attrice nonché termine al ricorrente per il deposito di copia conforme	
	della sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, n. 662/2022 del 16	
	febbraio 2022 munita dell'eventuale attestazione del passaggio in giudicato.	
	4. In data 9 giugno 2023, la difesa del ricorrente ha depositato delle note	
	difensive nonché copia della sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione	
	3	

	Lavoro, n. 662/2022 del 16 febbraio 2022 con l'attestazione relativa alla	
	mancata interposizione di appello avverso la stessa.	
	5. All'udienza del 20 giugno 2023, questo Giudice si è riservato di provvedere	
	con ordinanza fuori udienza.	
	6. Con ordinanza n. 46/2023 del 7 luglio 2023, questo Giudice ha ordinato al	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare copia integrale del	
	fascicolo personale relativo alla posizione lavorativa del Sig. XXX,	
	comprensivo di tutta la corrispondenza intercorsa con l'I.N.P.S. in ordine	
	all'istanza presentata dal ricorrente per il conferimento della pensione a carico	
	della Gestione Dipendenti Pubblici.	
	7. In data 5 settembre 2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha	
	depositato la richiesta documentazione.	
	8. All'udienza del 22 settembre 2023, questo Giudice si è riservato di	
	provvedere con sentenza parziale nonché di adottare separata ordinanza per	
	l'ulteriore istruzione della controversia.	
	9. Con sentenza parziale n. 283/2023 del 29 settembre 2023, questo Giudice -	
	rilevata la tardività dell'atto di riassunzione del Sig. XXX, in ragione del	
	deposito dello stesso oltre il termine perentorio trimestrale di cui all'art. 17,	
	comma 2, c.g.c. ed all'art. 59, comma 2, L. 69/2009 e la conseguente inidoneità	
	di questo a produrre gli effetti propri della <i>translatio iudicii</i> - lo ha riqualificato	
	come ricorso introduttivo di un nuovo giudizio ed ha dichiarato il difetto di	
	giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice amministrativo, sulla	
	domanda del ricorrente relativa al risarcimento dei danni per il ritardo nella	
	definizione della sua pratica pensionistica, riservando l'adozione di separata	
	ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa.	
	4	

	10. Con ordinanza n. 56/2023 del 29 settembre 2023, questo Giudice ha	
	ordinato all'I.N.P.S. di depositare le istanze amministrative aventi ad oggetto	
	la “RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (ISCRITTO)” (prot. INPS.XXX), il	
	“Computo servizi PRE-RUOLO (ISCRITTO)” (prot. INPS.XXX) e la	
	“RICONGIUNZIONE ART. 2 L. 29/79 (ISCRITTO)” (prot. INPS.XXX).	
	11. In data 10 ottobre 2023, l'I.N.P.S. ha depositato copia delle tre istanze	
	amministrative richieste con l'ordinanza n. 56/2023 del 29 settembre 2023	
	unitamente ad ulteriore documentazione.	
	12. All'udienza del 10 novembre 2023, l'Avv. Fiorenzo Mastromatteo si è	
	riportato agli scritti difensivi invocando l'accoglimento delle conclusioni ivi	
	rassegnate e, in subordine, l'ammissione di C.T.U. contabile per la	
	quantificazione del danno patrimoniale mentre l'Avv. Ilaria De Leonardis si è	
	riportata agli scritti difensivi, reiterando la richiesta di chiamata in causa del	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito ed opponendosi all'ammissione di	
	C.T.U. contabile, ed ha concluso per il rigetto del ricorso e delle richieste	
	istruttorie di controparte.	
	L'Avv. Fiorenzo Mastromatteo ha, quindi, replicato che il ritardo con cui	
	l'I.N.P.S. ha negativamente risposto sull'istanza di pensione è	
	documentalmente dimostrato e l'Avv. Ilaria De Leonardis ha ribadito di	
	riportarsi agli scritti difensivi.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	DIRITTO	
	13. Il presente giudizio - all'esito di quanto statuito in forza della sentenza	
	parziale n. 283/2023 del 29 settembre 2023 - ha ad oggetto la pretesa del Sig.	
	5	

XXX relativa al risarcimento del danno riveniente, secondo la prospettazione

attore, dal diniego del trattamento di quiescenza a carico della Gestione

Dipendenti Pubblici dell'I.N.P.S.

Nello specifico, deduce parte attrice che:

- “Risulta pacifico ed evidente che i requisiti anagrafico e contributivo

posseduti dal ricorrente sono stati riconosciuti utili e sufficienti

dall'INPS per il riconoscimento del trattamento pensionistico di fatto a

questi corrisposto nell'aprile 2016 ed a far data dal primo gennaio dello

stesso anno. Gli stessi requisiti, peraltro oggetto di doglianza ed

espressamente rappresentati all'INPS-exInpdap con il ricorso inoltrato

il 13.10.2015, avrebbero dovuto portare tale ente a riconoscere il diritto

dell'XXX ad ottenere con decorrenza dal 01.09.2015 la liquidazione del

| trattamento pensionistico a carico della gestione Dipendenti Pubblici | |

dell'INPS –ex Inpdap-- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3,

lettere “b” e “c” della legge 503/1992. Infatti alla data della domanda

l'odierno ricorrente aveva maturato tanto il requisito anagrafico di 66

anni e tre mesi di età quanto quello contributivo previsto dalle dette

lettere “b” e “c” del suddetto art. 2 comma 3 in deroga ai commi 1 e 2

della stessa norma e quantomeno quello di cui alla lettera “c” ossia il

maturamento al 31.12.1992 di un'anzianità assicurativa e contributiva

pari in definitiva a 15 anni. In altri termini doveva ritenersi superato e

derogato nel caso di specie il requisito contributivo dei 20 anni indicato

dall'ente (ExInpdap) quale causa ostativa al riconoscimento del diritto.

La differente valutazione dei requisiti posseduti dal ricorrente così come

operata dalle due diverse gestioni previdenziali (oggi tutte facenti capo

	<i>all'INPS) evidenzia di per sé e costituisce come colpevole, perché</i>	
	<i>adottato contra legem ed in violazione di leggi, regolamenti e discipline,</i>	
	<i>e dunque valutabile ex art. 2043 c.c., il comportamento posto in essere</i>	
	<i>dall'INPS-ex Inpdap. Risulta in altri termini evidente che l'INPS-</i>	
	<i>exInpdap incorre in un comportamento rilevante ex art. 2043 c.c. da un</i>	
	<i>lato per il semplice fatto del diniego e disconoscimento [...] del chiaro ed</i>	
	<i>inequivoco diritto del ricorrente, suo gestito, ad ottenere il trattamento</i>	
	<i>richiesto laddove ed al contrario la prova della [sussistenza] del diritto</i>	
	<i>stesso è offerta dal riconoscimento di esso da parte di INPS FLDP e</i>	
	<i>dall'altro per la totale ed assoluta omessa considerazione e/o esame del</i>	
	<i>ricorso amministrativo [...] pure ritualmente e tempestivamente inoltrato</i>	
	<i>dal ricorrente e nel quale erano indicati i motivi di errore in cui INPS-</i>	
	<i>ExInpdap era incorso nel diniego della prestazione previdenziale” (v.</i>	
	<i>Ricorso in riassunzione, pagg. 4-5);</i>	
	<i>- “In primo luogo il pregiudizio economico sofferto dall'XXX deve essere</i>	
	<i>riparato e risarcito da parte dell'INPS-ex Inpdap tanto in termini di</i>	
	<i>danno emergente quanto in termini di lucro cessante ed innanzitutto</i>	
	<i>tenendo conto dei differenti conteggi e conseguenti liquidazioni tra il</i>	
	<i>trattamento spettante e quello minore effettivamente liquidato dalla</i>	
	<i>diversa gestione previdenziale. Tale danno deve essere liquidato a partire</i>	
	<i>dal calcolo degli importi pensionistici che sarebbero risultati dovuti a</i>	
	<i>seguito di quello che avrebbe dovuto essere il corretto inquadramento del</i>	
	<i>ricorrente nella categoria dei dipendenti pubblici con conseguente</i>	
	<i>quantificazione del trattamento pensionistico di anzianità del quale</i>	
	<i>avrebbe dovuto a tale titolo godere a far data dal 01.09.2015. Dal</i>	

	conteggio, redatto dallo stesso ricorrente su modello utilizzato	
	dall'INPSexInpdap [...], si evince che il rateo mensile lordo di pensione	
	a suo favore sarebbe stato pari ad €. 891,18 (€.11.585,37 : 13) in luogo	
	dei €.780,91 liquidati dall'INPS (FLPD) in via definitiva ([...] -	
	comunicazione 24.05.2016) con una differenza, sul singolo rateo di	
	pensione a parità di presupposti anagrafico e contributivo, valutato nelle	
	due differenti gestioni INPS (FPLD e ExInpdap) pari ad €.110,27 mensili	
	[...]. In virtù e conseguenza di tale calcolo il danno subito dal ricorrente	
	dalla data del 01.09.2015 fino alla data di presentazione del presente	
	ricorso a tale titolo ammonta (Salvo E.&O., e salvo miglior calcolo in	
	sede istruttoria) ad €. 24.021,50 come da conteggio [...] allegato [...] e	
	comprende da un lato gli integrali ratei pensionistici non corrisposti nei	
	mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 e dall'altro le	
	differenze dei ratei di pensione dovuti successivamente al 01.01.2016	
	considerando quale parametro di riferimento finale la vita media in Italia	
	per un soggetto di sesso maschile come determinata all'anno 2019.	
	All'importo di €. 24.021,50 dovranno poi aggiungersi rivalutazione	
	monetaria ed interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di	
	pensione fino all'effettivo soddisfo. All'uopo e fin da ora si chiede	
	ammettersi CTU tecnico-contabile a mezzo di consulente esperto in	
	materia. In secondo luogo deve altresì quantificarsi in via	
	necessariamente equitativa ed unitaria, e che qui si indica in complessivi	
	€. 20.000,00 salva la migliore, minore e/o maggiore, liquidazione	
	ritenuta equa dall'On. Giudice adito, il danno non patrimoniale ed	
	esistenziale legato alle conseguenze dannose dell'erroneo diniego del	
	8	

	<i>trattamento pensionistico richiesto e della tardività della comunicazione</i>	
	<i>di detto diniego da parte di INPS-ExInpdap: danno [...] che può ritenersi</i>	
	<i>in re ipsa e non necessitante di una specifica e particolare dimostrazione”</i>	
	(v. Ricorso in riassunzione, pagg. 6-7).	
	14. In via preliminare, si rileva la sussistenza della giurisdizione del giudice	
	contabile sulla domanda suddetta, in quanto la tutela risarcitoria fatta valere	
	dal ricorrente (<i>petitum</i> mediato) afferisce alla lesione dell’affermato diritto	
	alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione Dipendenti Pubblici	
	dell’I.N.P.S. sul rilievo della spettanza di tale trattamento di quiescenza in	
	base alla disciplina di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c), L. 503/1992 (<i>causa</i>	
	<i>petendi</i>).	
	Orbene, come condivisibilmente osservato in giurisprudenza: “Non può	
	dubitarsi della giurisdizione di questa Corte dei conti sul risarcimento del	
	danno da illegittimo diniego di pensionamento [...]. D'altra parte, la	
	giurisdizione della Corte dei conti sul risarcimento dei danni inerenti il	
	rapporto pensionistico era stata già a suo tempo affermata [...], in diversa	
	fattispecie, [...] alla luce di Cass., SS.UU., ord. 2298 del 31 gennaio 2008 [...]	
	Neppure può dubitarsi della risarcibilità, in astratto, del danno da ritardato	
	pensionamento, in ossequio ai criteri da ultimo indicati dalle Sezioni Unite	
	della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 26972 dell’11 novembre	
	2008.	
	Con quest'ultima imprescindibile pronuncia, in particolare, è stata	
	riconosciuta e confermata piena legittimità del risarcimento dei danni “non	
	patrimoniali” (incluso il c.d. danno “esistenziale”), a prescindere dal nomen	
	juris concretamente utilizzato dalle parti o dal Giudice, a fronte di illeciti sia	
	9	

contrattuali sia extracontrattuali, anche al di fuori delle ipotesi “tipiche” previste dalla legge (cfr. art. 2059 c.c.), purché si tratti di danni conseguenti alla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona e che superino comunque una soglia minima di offensività (nel senso di serietà ed intollerabilità della lesione), fermo restando che il danno non patrimoniale va ricondotto non alla categoria del “danno-evento”, bensì a quella del “danno-conseguenza” (che quindi deve essere congruamente allegato e provato), ed evitando in ogni caso effetti moltiplicativi della stessa voce sostanziale di danno mediante nomina juris diversi” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, 13 dicembre 2011, n. 173 e, in senso conforme, Corte dei conti, Sez. Giur. Campania, 26 settembre 2016, n. 510).

15. È infondata, e deve essere respinta, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva (*rectius*: di estraneità al rapporto sostanziale in contestazione) sollevata dall’I.N.P.S. sul rilievo della mancata partecipazione alla procedura amministrativa di cui all’art. 2 del D.M. n. 886 del 1° dicembre 2014 ed alla relativa nota di attuazione prot. n. 0018851-11/12/2014 ed in ragione dell’esclusiva competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere sul punto.

Tale argomento difensivo dell’Istituto Previdenziale non può essere accolto, atteso che l’attribuzione all’Amministrazione Datoriale della fase procedimentale relativa alla verifica dei presupposti per l’accesso al trattamento di quiescenza - e, in particolare, per il computo dell’anzianità contributiva maturata dal pubblico dipendente - non implica l’estraneità dell’I.N.P.S. al rapporto pensionistico, tantopiù che proprio quest’ultimo Ente ha adottato il provvedimento del 6 ottobre 2015 (prot. n. INPS.XXX) recante

	il rigetto dell'istanza di pensione dell'interessato.	
	Del resto, come condivisibilmente osservato: “[...] le competenze in materia	
	di liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale della scuola sono	
	state trasferite dall’Amministrazione scolastica all’I.N.P.D.A.P., in	
	attuazione dell’art. 2, primo e secondo comma, L. 335/1995, con riferimento	
	al [...] personale cessato dal servizio dal 1° settembre 2000, mentre, per	
	contro, sono rimaste di competenza del Ministero dell’Istruzione,	
	dell’Università e della Ricerca con riferimento al personale che [...] sia	
	cessato dal servizio anteriormente alla suddetta data” (v. Corte dei conti, Sez.	
	Giur. Puglia, 5 marzo 2013, n. 392).	
	Pertanto, a far data dal 2 settembre 2000, l’Istituto Previdenziale (in	
	precedenza l’I.N.P.D.A.P., poi confluito nell’I.N.P.S. ex D.L. 6 dicembre	
	2011, n. 201) non ha più la sola funzione di dare attuazione, quale ordinatore	
	secondario della spesa, ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni di	
	appartenenza del lavoratore ma provvede direttamente alla determinazione ed	
	alla erogazione del trattamento pensionistico.	
	Nel caso di specie, consta dalla documentazione agli atti ed è circostanza	
	incontestata tra le parti che la cessazione dal servizio del ricorrente risale al	
	31 agosto 2015, ovverosia ad una data successiva al 1° settembre 2000.	
	16. Tanto precisato, questo Giudice ritiene di dover respingere - per ragioni di	
	economia processuale - l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del	
	Ministero dell’Istruzione e del Merito formulata dall’I.N.P.S. a fini di garanzia	
	e di manleva dagli effetti pregiudizievoli eventualmente scaturenti dal	
	presente giudizio.	
	Deve, al riguardo, evidenziarsi che nella presente controversia non ricorre	
	11	

	un'ipotesi di litisconsorzio necessario - riferendosi l'art. 102 c.p.c. ai soli	
	rapporti giuridici plurisoggettivi la cui definizione impone l'adozione di una	
	decisione nei confronti di più parti - sicché la chiamata in causa del terzo è	
	rimessa alla prudente valutazione discrezionale del giudice (cfr. Corte di	
	cassazione, Sez. Lav., 26 giugno 2006, n. 6657 e Corte di cassazione, Sez. III,	
	22 maggio 1997, n. 4568).	
	Nel caso di specie, la chiamata in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del	
	Merito ritarderebbe la definizione della controversia.	
	Per le medesime ragioni, non ricorrono - ad avviso di questo Giudice - i	
	presupposti per l'integrazione officiosa del contraddittorio ai sensi dell'art.	
	160-bis c.p.c.	
	17. Nel merito, la domanda risarcitoria è infondata e non può trovare	
	accoglimento.	
	17.1. Come osservato in giurisprudenza: <i>“il giudice [...], davanti a cui sia</i>	
	<i>stata introdotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della</i>	
	<i>P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, deve procedere alle</i>	
	<i>seguenti indagini: a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento</i>	
	<i>dannoso; b) stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come</i>	
	<i>ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per</i>	
	<i>l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto</i>	
	<i>soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo</i>	
	<i>applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una</i>	
	<i>condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia</i>	
	<i>imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato</i>	
	<i>obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla</i>	
	12	

	<i>base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora</i>	
	<i>l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole</i>	
	<i>di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi</i>	
	<i>l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla</i>	
	<i>discrezionalità amministrativa” (v. Corte di cassazione, Sez. III, 6 dicembre</i>	
	<i>2018, n. 31567).</i>	
	17.2. Nel caso di specie è dirimente - ai fini del rigetto della pretesa attorea -	
	l’infondatezza dell’assunto di parte ricorrente in ordine alla ricorrenza dei	
	presupposti per l’accesso alla pensione a carico della Gestione Dipendenti	
	Pubblici dell’I.N.P.S. in base alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, lett.	
	b) o lett. c), D.Lgs. 503/1992.	
	17.2.1. Deve, al riguardo, evidenziarsi che il D.Lgs. 503/1992 ha previsto, per	
	i lavoratori dipendenti sottoposti al regime dell'assicurazione generale	
	obbligatoria e per i lavoratori autonomi, l’innalzamento dei requisiti	
	assicurativi e contributivi a venti anni dall'inizio dell'assicurazione e venti anni	
	di contribuzione.	
	Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 503/1992: “ <i>Nel regime</i>	
	<i>dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i</i>	
	<i>lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando</i>	
	<i>siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino</i>	
	<i>versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di</i>	
	<i>contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa</i>	
	<i>per le pensioni ai superstiti”.</i>	
	L’art. 2, comma 3, D.Lgs. 503/1992 ha, peraltro, introdotto le due possibilità	
	di pensionamento alternativamente invocate dal ricorrente, ovverosia:	

	- quella secondo cui <i>“per i lavoratori subordinati che possono far valere</i>	
	<i>un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per</i>	
	<i>almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno</i>	
	<i>solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di</i>	
	<i>vecchiaia previsto dalla previgente normativa”</i> (lett. b);	
	- quella secondo cui <i>“nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato</i>	
	<i>al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che,</i>	
	<i>anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e</i>	
	<i>quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non</i>	
	<i>consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi</i>	
	<i>ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto</i>	
	<i>dalla previgente normativa”</i> (lett. c).	
	Con specifico riguardo alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del	
	regime generale obbligatorio - categoria nella quale rientra la Cassa	
	Previdenziale dei Dipendenti dello Stato - l'art. 6 D.Lgs. 503/1992 ha, poi,	
	previsto la perdurante applicazione dei <i>“requisiti assicurativi e contributivi</i>	
	<i>previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati”</i> . Deve, in proposito,	
	evidenziarsi che - al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 503/1992 - l'art.	
	42 D.P.R. 1092/1973 applicabile ai dipendenti dello Stato, come l'odierno	
	ricorrente, prevedeva che: <i>“Il dipendente civile che cessa dal servizio per</i>	
	<i>raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di</i>	
	<i>servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di</i>	
	<i>servizio effettivo”</i> .	
	Ai fini dell'individuazione del quadro normativo di riferimento, viene altresì	
	in esame il D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni in L. 214/2011), in	

	vigore al momento della presentazione della domanda di pensione da parte del	
	ricorrente e recante un nuovo regime per l'accesso al trattamento	
	pensionistico.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.L. 201/2011: <i>“Il lavoratore</i>	
	<i>che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità</i>	
	<i>contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in</i>	
	<i>vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del</i>	
	<i>trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla</i>	
	<i>prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di</i>	
	<i>appartenenza la certificazione di tale diritto [...]”.</i>	
	17.2.2. Orbene, in difetto di formale abrogazione, non è in discussione la	
	sopravvivenza delle disposizioni derogatorie di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs.	
	503/1992 alle successive riforme, ivi inclusa quella recata dal D.L. 201/2011	
	(convertito con modificazioni in L. 214/2011).	
	Tuttavia, il regime derogatorio di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 503/1992 -	
	che consente a determinate categorie di lavoratori di accedere alla pensione di	
	vecchiaia con un'anzianità contributiva di 15 anni - va coordinato con l'art.	
	24, comma 3, D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni in L. 214/2011).	
	A tal riguardo, si è condivisibilmente affermato che - dopo la c.d. <i>“Riforma</i>	
	<i>Fornero”</i> - i lavoratori di cui all'art. 2 D.Lgs. 503/1992 possono accedere al	
	pensionamento secondo la previgente disciplina se hanno maturato il requisito	
	dei quindici anni di contributi alla data del 31 dicembre 2011 (v. Corte dei	
	conti, Sez. Giur. Puglia, 23 febbraio 2021, n. 133, e, ivi, riferimenti a Corte	
	dei conti, Sez. Giur. Sicilia, 21 marzo 2017, n. 210 - confermata in appello da	
	Corte dei conti, Sez. Giur. App. Sicilia, 19 dicembre 2017, n. 189 - e Corte dei	
	15	

		conti, Sez. Giur. Calabria, 23 maggio 2018, n. 108).	
		17.2.3. Quanto alla deroga di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 503/1992,	
		l’inapplicabilità della stessa ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti	
		Pubblici dell’I.N.P.S. (Ex-I.N.P.D.A.P.) consta dal punto 2.3. della circolare	
		I.N.P.S. n. 16 del 1° febbraio 2013 (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 23	
		febbraio 2021, n. 133).	
		Peraltro, l’operatività di tale disposizione andrebbe comunque esclusa in	
		quanto il Sig. XXX non possedeva - alla data del 31 dicembre 2011 - i requisiti	
		di accesso al trattamento pensionistico contemplati dalla disposizione testé	
		richiamata.	
		Risulta, infatti, dalla documentazione agli atti - e, segnatamente, dal prospetto	
		dei periodi di contribuzione rilasciato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di	
		Foggia in data 15 settembre 2015 (Doc. 2 di parte resistente) - che alla data	
		del 31 dicembre 2011, l’interessato, pur vantando un’anzianità assicurativa	
		superiore a 25 anni, non aveva maturato il requisito contributivo.	
		Nello specifico, il Sig. XXX, nato il XXX, aveva maturato al 31 dicembre	
		2011 un’anzianità contributiva complessivamente pari a 13 anni e 29 giorni	
		(riveniente dalla valorizzazione, a fini pensionistici, di 1 anno di servizio	
		militare oltre ad 11 anni, 8 mesi e 29 giorni di servizi non di ruolo nonché a 4	
		mesi di servizi di ruolo).	
		In merito, si richiama l’orientamento per cui: “[...] anche dopo la riforma	
		<i>Fornero, ai lavoratori di cui all’art.2 del decreto legislativo n.503/1992 è</i>	
		<i>consentito l’accesso al pensionamento secondo la disciplina previgente,</i>	
		<i>purché abbiano maturato il requisito dei quindici anni di contributi alla data</i>	
		<i>del 31.12.2011”</i> (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, 21 marzo 2017, n. 210,	
		16	

	18. Il ricorso va, quindi respinto, restando assorbite le ulteriori domande ed eccezioni.	
	19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano - secondo i criteri ed i (derogabili) parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. nonché tenendo conto del valore della domanda, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e del numero di scritti difensivi depositati - nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell'I.N.P.S., oltre oneri fiscali e previdenziali, se dovuti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37256 proposto dal Sig. XXX, così provvede:	
	1) respinge la domanda del ricorrente relativa al risarcimento del danno per il diniego del trattamento di quiescenza a carico della Gestione Dipendenti Pubblici dell'I.N.P.S.;	
	2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S., che si liquidano in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, se dovuti.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 10 novembre 2023.	
	Depositata il 04.01.2024	
	Il Funzionario Franca Maria Alfarano	Il Giudice Andrea Mazzieri
	f.to digitalmente (Franca Maria Alfarano)	f.to digitalmente (Andrea Mazzieri)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE 18	

